



Foto Club Adria

Via Cesare Battisti, 11 – 45011 Adria (RO)
info@fotoclubadria.com – info@pec.fotoclubadria.com
sito web: www.fotoclubadria.com
Cod. Fisc.: 90014810296 – Nr. Iscrizione FIAF 000312



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE FOTO CLUB ADRIA

Il giorno 3 marzo 2022, alle ore 21:15, presso la sala C.A.D.A. sita in Piazza Casellati, 2 ad Adria (RO) si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Foto Club Adria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di 20 soci iscritti di cui 9 a mezzo delega e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente del Foto Club Adria pertanto dichiara aperta l'Assemblea.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Michele Stoppa e quale Segretario il sig. Cristiano Baruffaldi.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione e richiesta di chiarimenti da parte dei soci l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale.





Foto Club Adria

Via Cesare Battisti, 11 – 45011 Adria (RO)
info@fotoclubadria.com – info@pec.fotoclubadria.com
sito web: www.fotoclubadria.com
Cod. Fisc.: 90014810296 – Nr. Iscrizione FIAF 000312



L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Infine, si conferisce mandato al Presidente o a un suo delegato di effettuare la registrazione del nuovo statuto e del presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 23:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.



Il Presidente

Michele Stoppa

Il Segretario

Cristiano Baruffaldi



presente fotocopia è conforme all'unico originale
e presso quest'Ufficio, rec. n. 7 MAR 2022
n. 225 Serie 3 con es. n. 3 esente ex DLgs 47/2017
e si conserva in n. 3

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Antonella Crocè

Firma su delega del Direttore Provinciale

Il Funzionario

Grazia Pletto



Foto Club Adria
Via Cesare Battisti, 11 - 45011 Adria (RO)
info@fotoclubadria.com - info@pec.fotoclubadria.com
sito web: www.fotoclubadria.com
Cod. Fisc.: 90014810296 - Nr. Iscrizione FIAF 000312



Foglio presenze del 03/03/2022

Progr.	Nr. tessera	Nominativo Socio	Nr. tessera	Nominativo Socio delegante
01	180	Alessandro Sturaro	7	Biolcati Ildo
02	97	Caterino Bellato		
03	132	Gottardo Corazza	34	Crepaldi Sante
04	31	Donata Previato	161	Fabio Bello
05	1	Gianfranco Cordella	14	Luca Zonari Cané
06	20	Cosimo Ruggia	113	Giuliano Giribuola
07	200	Jolanda Rossi		
08	202	Luigi Vason	213	Alessandro Claudio
09	4	Michele Stoppa	83	Luigino Rosa
10	23	Cristiano Baruffaldi	46	Benizzi Germano
11	15	Maria Burgato	164	Roberta Laurenti
Totale soci votanti 20 di cui 11 in presenza e 9 per delega				



Foto Club Adria
Adria (RO)
info@fotoclubadria.com – info@pec.fotoclubadria.com
sito web: www.fotoclubadria.com
Cod. Fisc.: 90014810296 – Nr. Iscrizione FIAF 000312



STATUTO DEL FOTO CLUB ADRIA APS

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

in data 3 marzo 2022

Sommario

ART. 1 - Denominazione e sede.....	2
ART. 2 - Statuto.....	2
ART. 3 - Efficacia dello statuto	2
ART. 4 - Interpretazione dello statuto	2
ART. 5 - Finalità e Attività	2
ART. 6 - Ammissione	3
ART. 7 - Diritti e doveri degli associati.....	4
ART. 8 - Volontario e attività di volontariato.....	5
ART. 9 - Perdita della qualifica di associato	5
ART. 10 - Gli organi sociali	5
ART. 11 - L'assemblea.....	6
ART. 12 - Compiti dell'Assemblea.....	6
ART. 13 - Assemblea ordinaria	7
ART. 14 - Assemblea straordinaria	7
ART. 15 - Consiglio Direttivo.....	7
ART. 16 - Il Presidente	8
ART. 17 - Organo di controllo.....	8
ART. 18 - Libri sociali	9
ART. 19 - Risorse economiche.....	9
ART. 21 - I beni.....	10
ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio	10
ART. 23 - Bilancio.....	10
ART. 24 - Bilancio sociale	10
ART. 25 - Convenzioni	10
ART. 26 - Personale retribuito	11
ART. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari	11
ART. 28 - Responsabilità dell'Associazione	11
ART. 29 - Assicurazione dell'Associazione	11
ART. 30 - Devoluzione del patrimonio	11
ART. 31 - Disposizioni finali.....	11
ART. 32 - Norma transitoria	11

ART. 1 - Denominazione e sede

Il Foto Club Adria, libera Associazione senza fini di lucro, si è costituita il 22 settembre 1966. L'Associazione assume la denominazione "Foto Club Adria APS" ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e sue successive modifiche e assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale.

La durata dell'Associazione è illimitata

Il Foto Club Adria APS aderisce alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) presso la quale rappresenta i propri associati.

Il Foto Club Adria APS potrà indicare nei documenti ufficiali le varie onorificenze insignite dalla FIAF.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore

Foto Club Adria APS ha sede nel Comune di Adria (RO) in via Cesare Battisti, 11.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, il Foto Club Adria APS ha lo scopo di riunire gli appassionati della fotografia, far conoscere l'arte fotografica come fatto culturale, promuovere manifestazioni, mostre, corsi fotografici, incontri e quanto altro possa servire a valorizzare il linguaggio fotografico svolgendo quindi attività di promozione ed utilità sociale.

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 comma 1 lettera i) D.lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- organizzare periodici incontri di studio delle tecniche fotografiche e all'educazione dell'immagine fotografica;
- organizzare manifestazioni culturali, corsi e seminari a contenuto didattico-divulgativo destinati ai propri associati, ai soci della F.I.A.F. e/o di Federazioni Fotografiche di Stati Esteri;
- fornire occasioni per lo scambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di fotografia, stabilendo contatti, a livello nazionale e internazionale, con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi;
- produrre, distribuire e diffondere materiale tecnico, artistico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di informazione e di divulgazione, comprese pubblicazioni che non siano in contrasto con il presente statuto;
- collaborare con Enti pubblici e altre associazioni culturali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il Foto Club Adria APS opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - Ammissione

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le

attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è annuale, intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Sono istituite le seguenti categorie di associati:

- ASSOCIATI "ORDINARI",

coloro che scelgono di aderire all'Associazione per portare il proprio contributo, secondo le disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell'Associazione, dietro versamento dell'apposita quota associativa, così come proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea;

- ASSOCIATI "SOSTENITORI",

coloro i quali, già in qualità di soci ordinari o onorari, versino somme di denaro o mettano a disposizione dell'Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove.

- ASSOCIATI "ONORARI"

i soci che per particolari meriti riconosciuti in ambito fotografico - culturale, vengono proposti dal Direttivo all'approvazione dell'assemblea. Essi usufruiscono delle iniziative e delle attività realizzate dall'Associazione e non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

L'appartenenza ad una delle categorie di associati attribuisce, tra gli altri, senza limitazione alcuna, i diritti e doveri di cui al successivo art. 7.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto, nei modi e tempi stabiliti dal regolamento, di:

- votare in Assemblea, eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi decorsi tre mesi dalla data di ammissione e se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente proposti dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'assemblea.

ART. 8 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato non in regola con il versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, perde la sua qualifica di associato. Potrà sempre però riassociarsi nuovamente rifacendo domanda di ammissione.

ART. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- l'Organo di controllo (nominato nei casi previsti dalla legge).

ART. 11 - L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano. È composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o con ogni altro mezzo telematico, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza e in via elettronica e la possibilità di tenere riunioni in video conferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto con la presenza di almeno il 50%+1 degli associati dell'Associazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti compreso tra 5 e 7, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, che prima della votazione ne determina il numero.

Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- disciplina l'ammissione degli associati, accogliendo o rigettando le domande degli aspiranti associati.
- elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere tra i propri componenti;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

ART. 16 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 21 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

I beni conferiti gratuitamente dagli associati, quali ad esempio indicativo ma non esaustivo:

- attrezzatura fotografica;
- pubblicazioni su materie culturali e fotografiche;
- immagini fotografiche su file o su altro supporto;

permangono in proprietà dell'Associazione senza che alcun associato possa vantare diritti di restituzione.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.